

## **REGOLAMENTO**

### **NOMINA E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI E DEL SEGGIO DI GARA PER APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

Indice

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Ambito di applicazione

Art. 3 – Seggio di gara e commissione giudicatrice – nomina e funzioni

3.1 – Seggio di Gara

3.2 – Commissione giudicatrice

Art. 4 – Nomina dei commissari

Art. 5 – Compensi

Art. 6 – Funzionamento della commissione

Art. 7 – Disposizioni transitorie e finali



## **ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento definisce i criteri per la nomina, la composizione, il funzionamento ed i relativi compensi delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara degli appalti di lavori, servizi e forniture, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione alla luce della normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza.

2. La predisposizione del presente documento è necessaria ai sensi dell'art. 216, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 in forza del quale *“fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente e ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”*.

## **ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente Regolamento si applica a tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture dell'Ente quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa fino all'istituzione dell'Albo di cui all'art. 78 del D. Lgs. 50/2016 o dell'art. 37 della L.R. 8/2018 o, successivamente, qualora per qualsiasi motivo non fossero applicabili tali norme. Le disposizioni previste per la nomina del seggio di gara potranno essere utilizzate relativamente alle procedure di gara al prezzo più basso.

2. Fermo restando che ai sensi della vigente normativa la commissione giudicatrice è competente a valutare le offerte sia dal punto di vista tecnico che economico, la stazione appaltante può incaricare la medesima anche del vaglio della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti in gara. In via ordinaria, tuttavia, il compito di vagliare la documentazione amministrativa spetta ad un seggio di gara.

3. Considerato l'obbligo di procedere all'espletamento delle procedure di gara in modalità telematica, la commissione giudicatrice può lavorare con riunioni in modalità virtuale.

## **ART. 3 – SEGGIO DI GARA E COMMISSIONE GIUDICATRICE – NOMINA E FUNZIONI**

### **3.1 SEGGIO DI GARA -**

1. La fase di ammissione degli offerenti è di competenza di un organo amministrativo (seggio di gara o RUP), individuato dal Responsabile del Servizio competente all'espletamento della procedura di gara.

2. Il Seggio di gara è composto come segue:

a) procedure aperte e ristrette di qualsiasi importo: il RUP o un funzionario di fascia C ovvero D e due testimoni, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante;

b) procedure negoziate sopra l'importo di € 40.000,00: il RUP o un funzionario di fascia C ovvero D e un segretario verbalizzante

c) procedure negoziate fino a 40.000,00: il RUP o un dipendente incaricato, di fascia D o C, che relaziona in merito alle operazioni di gara e propone l'ammissione

3. Per la costituzione del seggio di gara non è necessaria una nomina formale, derivando, la sua composizione, dalla struttura organizzativa dell'Ente

4. La procedura si svolge come segue:

- seduta pubblica (o riservata, ove ammissibile in caso di gestione telematica della gara) di verifica inventariale della documentazione amministrativa pervenuta;

- sedute riservate relativa all'esame di merito della documentazione amministrativa e di gestione del relativo processo (eventuale soccorso istruttorio) fino alla proposta di ammissione/esclusione dei concorrenti.

### **3.2 COMMISSIONE GIUDICATRICE**

1. La commissione giudicatrice è costituita preferibilmente da personale interno dell'Ente. Qualora in organico non siano presenti specifiche professionalità, o ricorrano esigenze oggettive e comprovate, si può fare ricorso a professionalità esterne secondo le modalità indicate nel successivo art. 4.

2. La Commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nelle diverse aree tematiche coinvolte in relazione all'oggetto dell'affidamento e pertanto dotati delle necessarie competenze per la specifica procedura di gara. Tra i componenti della Commissione è individuato un Presidente, scelto preferibilmente tra il personale dipendente e titolare di posizione organizzativa, cui dovrà essere conferita apposita delega nel provvedimento di nomina della commissione.

3. I commissari non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

4. Ai componenti della commissione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 77, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed è richiesta l'assenza di cause di incompatibilità, di conflitto di interessi o di qualsivoglia causa di astensione. Per l'assunzione dell'incarico, pertanto, devono rendere apposita dichiarazione sotto forma di autocertificazione recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette cause di esclusione.

5. Per ogni commissione è nominato un segretario individuato tra il personale appartenente alla categoria D o C. Il segretario non è un componente della commissione in quanto privo del diritto di giudizio e di voto e svolge esclusivamente funzioni di verbalizzazione e custodia della documentazione.

6. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, non può essere rinominata la medesima Commissione, salvi i casi di comprovata carenza in organico delle specifiche professionalità.

7. La commissione è di supporto al RUP, ove richiesta, relativamente alla verifica sulle offerte anormalmente basse.

8. Ai fini della prevenzione della corruzione il presidente della commissione e/o i singoli commissari segnalano immediatamente all'Autorità e, ove ravvisino ipotesi di reato, alla Procura della Repubblica competente qualsiasi tentativo di condizionamento della propria attività da parte di concorrenti, stazione appaltante e, in generale, di qualsiasi altro soggetto in grado di influenzare l'andamento della gara.

9. La commissione giudicatrice è competente all'esame e alla valutazione delle offerte tecnico-economiche. Essa svolge la propria attività come segue:

- eventuale seduta pubblica di verifica inventariale della documentazione tecnica pervenuta. Nel caso la procedura sia svolta in via telematica non sono necessarie le attività in seduta pubblica;
- sedute riservate relative all'esame di merito della documentazione tecnica e di gestione del relativo processo fino all'ammissione/esclusione dell'offerta alla fase successiva, con espressione del giudizio relativamente alle offerte valide, da pubblicarsi prima dell'accesso alle offerte economiche;
- seduta pubblica di accesso alle offerte economiche e di verifica della loro regolarità dal punto di vista formale (rispetto della base d'asta, esatte modalità di presentazione dell'offerta, firma, etc.) Nel caso la procedura sia svolta in via telematica non sono necessarie le attività in seduta pubblica;
- sedute riservate relative alle valutazioni sulla congruità delle offerte, ove richiesta dal RUP

#### **ART. 4 – NOMINA DEI COMMISSARI**

1. La commissione giudicatrice è nominata con Determinazione del Responsabile del Servizio che svolge il procedimento di gara. Nella determinazione deve essere indicato se ricorrono i presupposti per la nomina di componenti interni ovvero se sia necessario rivolgersi a personale esterno all'Amministrazione
2. L'individuazione e la nomina dei commissari e la costituzione della commissione avvengono dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Il provvedimento di nomina della commissione conferisce anche l'incarico di Presidente ed individua il segretario, che non assume il ruolo di componente della commissione giudicatrice.
3. I commissari sono di norma nominati tra i dipendenti dell'Ente ed almeno i due terzi dei componenti devono possedere esperienza nel settore cui si riferisce la gara. L'esperienza va valutata in relazione a uno o più dei seguenti elementi: ambito organizzativo di appartenenza, titolo di studio e/o professionali, pregressa esperienza lavorativa sia all'interno che all'esterno dell'amministrazione comunale. A comprova della specifica esperienza per i componenti esterni non dipendenti dell'Amministrazione, al provvedimento di nomina deve essere allegato il relativo curriculum.
4. La partecipazione dei dipendenti alle commissioni di gara è obbligatoria. I membri delle commissioni giudicatrici ed il segretario devono:
  - svolgere i propri compiti con imparzialità, indipendenza ed autonomia, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del vigente Codice di comportamento
  - mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite in ragione dell'attività svolta
5. L'attività di commissario è prioritaria rispetto agli altri compiti di istituto, dev'essere svolta nei tempi previsti dalle tempistiche di gara (salvo circostanze indipendenti dalla volontà dei commissari) e di essa si dovrà necessariamente tener conto ai fini della valutazione della produttività individuale.
6. Possono essere nominati come componenti della commissione membri esterni all'amministrazione nei seguenti casi:
  - accertata carenza in organico di adeguate professionalità, ovvero esse non siano presenti in numero adeguato
  - assenza di esperti per lo svolgimento di specifiche valutazioni nella materia oggetto del contratto

- per ragioni attinenti l'elevata complessità tecnica delle valutazioni o altri motivi di opportunità tecnica;

- quando gli esperti interni non possano svolgere le funzioni di commissari essendo incompatibili

7. I commissari esterni di norma sono individuati tra i dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici in possesso di adeguate professionalità.

8. Oltre ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, i commissari potranno essere selezionati all'interno delle seguenti categorie:

- professori universitari scelti, motivatamente, sulla base del curriculum o per estrazione, nell'ambito di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza, su richiesta della stazione appaltante in relazione alla singola gara;

- attingendo dagli elenchi di professionisti con almeno cinque anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti, motivatamente, sulla base del curriculum o per estrazione, nell'ambito di un elenco formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali, su richiesta della stazione appaltante in relazione alla singola gara

- qualora sia necessaria la presenza in commissione di professionalità o specializzazioni possedute da soggetti non iscritti in albi professionali o non appartenenti ad ordini o non presenti negli organici di ruolo delle Università operanti sul territorio, mediante indagine di mercato svolta anche attraverso l'utilizzo di strumenti telematici o sui social network (es. linkedin o simili)

9. Qualora il ricorso alle procedure di cui al precedente comma non sia possibile e si ritenga opportuno proporre la nomina di uno o più commissari con altre modalità, queste devono essere debitamente motivate e formalizzate nella determinazione di nomina.

10. L'atto di nomina dei membri della commissione ne determina il compenso qualora dovuto.

11. Il provvedimento di nomina deve essere pubblicato, insieme ai curriculum dei componenti qualora siano esterni, sul sito web del comune, sezione Amministrazione Trasparente, come disposto dall'art. 29 del D.Lg. 50/2016. La pubblicazione deve essere tempestiva e, in ogni caso, precedente o contestuale all'avvio dei lavori della commissione stessa.

## ART. 5 – COMPENSI

1. Nessun compenso è dovuto al personale interno componente della Commissione o del Seggio di gara o che svolge le funzioni di segretario della commissione o del seggio di gara, in quanto tali attività rientrano tra i compiti istituzionali e, pertanto, soggiacciono al principio di onnicomprensività della retribuzione.

2. I membri esterni delle commissioni hanno diritto ad un compenso come indicato nella tabella che segue e sono da intendersi al lordo delle tasse e contributi e al netto di eventuali rimborsi spese:

	Importo a base di gara	Compenso lordo minimo	Compenso lordo massimo
--	------------------------	-----------------------	------------------------

APPALTI DI LAVORI - CONCESSIONI DI LAVORI	Inferiore a € 1.000.000	€ 800	€ 1.500
	Superiore a € 1.000.000	€ 1.500	€ 3.000
APPALTI E CONCESSIONI DI SERVIZI – APPALTI DI FORNITURE	Inferiore a € 1.000.000	€ 800	€ 1.500
	Superiore a € 1.000.000	€ 1.500	€ 3.000
APPALTI DI SERVIZI DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA	Inferiore a € 100.000	€ 1.200	€ 2.500
	Superiore a € 100.000	€ 2.500	€ 3.000

I rimborsi spese saranno disposti sulla base della presentazione di apposite pezze giustificative. I rimborsi chilometrici saranno riconosciuti solo se la residenza del commissario dista più di 10 km dalla sede ove si svolgerà la seduta della commissione e saranno quantificati in 1/5 del costo medio della benzina pubblicati mensilmente dal MISE (Ministero dello sviluppo economico) sul sito web istituzionale. Oltre ai rimborsi chilometrici saranno riconosciuti i rimborsi per i biglietti aerei/nave/treno/pullman/taxi (quest'ultimo solo per tragitti non superiori a 20 km) e per le spese di vitto e alloggio qualora la residenza superi la distanza di 100 km. Per il vitto sarà riconosciuto un rimborso massimo pari a € 50,00 al giorno e per il pernottamento un rimborso massimo pari a € 100,00 a notte.

5. Le spese per la commissione giudicatrice devono essere proposte dal RUP nella relazione propedeutica all'avvio della procedura di gara ed indicate nel quadro economico del lavoro/servizio/fornitura tra le somme a disposizione. Il RUP, nella scelta dell'importo tra il minimo e il massimo previsto, deve, motivatamente, stabilire la misura del compenso sulla base dell'importo e della complessità della procedura di aggiudicazione del contratto nonché con riguardo ad altri elementi della gara che influiscono direttamente sull'attività dei commissari (es: grado di complessità dell'affidamento, numero dei lotti, numero atteso dei partecipanti, criterio di attribuzione dei punteggi, tipologia di progetti ecc.)

## **ART. 6 – FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE**

1. La commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni
2. Nella valutazione delle offerte tecniche la Commissione giudicatrice opera in piena autonomia e valuta il contenuto dell'offerta secondo i criteri motivazionali presenti nei documenti di gara, ai quali dovrà attenersi scrupolosamente. Non potrà introdurre o fissare nuovi criteri non previsti negli atti di gara.
3. La Commissione di gara redige, per il tramite del segretario, con tempestività e completezza il processo verbale della gara.
4. Ove lo richiedano la natura della gara o eventuali problematiche emerse nel corso della medesima, la Commissione potrà richiedere supporti, notizie, documentazioni o approfondimenti tecnico-giuridici sia al RUP che al personale dell'Ente, che dovranno fornire piena collaborazione.

5. Nel corso dell'ultima riunione la commissione formula una proposta di aggiudicazione che deve, con tutti i verbali delle sedute, essere tempestivamente inviata al RUP o al Dirigente competente che curerà gli adempimenti successivi.

#### **ART. 7 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

1. Il presente provvedimento produrrà effetti fino alla data di effettiva operatività dell'Albo di cui all'articolo 78 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. Esso, tuttavia, continuerà a trovare applicazione anche a seguito dell'istituzione presso l'ANAC salvo diversa disposizione legislativa in contrasto con il presente regolamento.
3. Per tutto quanto non disciplinato si rimanda alla normativa vigente in materia, incluse le linee guida ANAC. Tale rinvio è da intendersi in senso dinamico: si applicheranno, ove di rango superiore, le eventuali norme sopravvenute con le quali il presente regolamento risulti in contrasto.